

Legge regionale 29 marzo 2011, n. 2.

Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".
2. Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, le parole: "tra il 1° e il 31 gennaio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° e il 31 ottobre 2011".
3. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, le parole: "28 febbraio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2011".
4. Il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente:
"8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi."
5. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009, sostituito dall'articolo 10 della l.r. 14/2010, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012".

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 marzo 2011

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 133

Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino)

Presentato dalla Giunta regionale il 14 marzo 2011

Assegnato per l'esame in sede referente alla V Commissione legislativa il 18 marzo 2011

Riassegnato per l'esame in sede legislativa alla V Commissione permanente il 22 marzo 2011

Nominato relatore Fabrizio Comba

Approvato in V Commissione consiliare in sede legislativa il 28 marzo 2011 con 51 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 56 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 56 (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)

1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° gennaio 2012.
2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.
3. Entro il 30 novembre 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.
4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.
5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.
6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quando disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.
7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.
8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.
9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.”.

- Il testo dell'articolo 65 della l.r. 19/2009 è il seguente:

“Art. 65 (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore il 1° gennaio 2012”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della l.r. 29/2006, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1. (Proroga)

1. La destinazione a Parco naturale attribuita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dall'articolo 2 della legge medesima, è prorogata fino al 1° gennaio 2012.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.